



COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL R. G. DELIBERE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2018.

<p>L'anno duemiladiciassette giorno tre del mese di novembre alle ore 17:30 nella solita sala delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti i Signori:</p>				<p>Relazione di Pubblicazione ----- Il presente verbale sarà pubblicato all'albo Pretorio del Comune</p> <p>dal 07-11-2017 al 22-11-2017</p> <p>ai sensi dell'art.124 - 1° comma del D.L.vo n.267/2000.</p> <p>IL SEGRETARIO</p> <p>F.to Dott. Alfredo BALDUCCI</p>	
CAMPOREALE Marco	P	di GIROLAMO MARIO	P		
d'Onofrio Giuseppe	P	FERRERO Raffaele	P		
d'Adamo Giuseppe	P	PRESUTTO VITTORIO	A		
DI SIRO Francesco	P	LOPEZ LUIGI	A		
CIUFFREDA Massimiliano	P	PALMA Giuseppe	A		
FERRERO SABINA	P	LEOMBRUNO Michele	P		
FERRERO Vincenzo Pietro	P				
				<p>Visto: FAVOREVOLE</p> <p>F.to IL RAGIONIERE</p>	
<p>Con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Alfredo BALDUCCI. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. d'Adamo Giuseppe nella qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:</p>					

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014);

Visto l'articolo 1, comma 679 della legge 23.12.2014 n.190 (legge di Stabilità 2015) il quale apporta all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, le seguenti modificazioni :

- a) nel secondo periodo, dopo le parole : <Per il 2014> sono inserite le seguenti : <e per il 2015> ;
- b) nel terzo periodo, dopo le parole : <Per lo stesso anno 2014> sono inserite le seguenti : < per gli stessi anni 2014 e 2015> ;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677 e ss.mm.);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili sono state riformate ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

RILEVATO, pertanto, che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 19 giugno 2014, immediatamente eseguibile;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Fattispecie	Aliquota
<u>Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'';</u>	2,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	1,50 per mille

Stimato in €. **121.812,01** il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote ottenuto dalla simulazione effettuata a mezzo del portale MEF;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 56 del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza e protezione civile;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 4), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 202.642,00
2	SICUREZZA	€ 170.777,63
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 56.337,00
4	MANUTENZIONE VERDE	€ 24.900,00
TOTALE		€ 454.646,63

a fronte di un gettito di € **121.812,01** (copertura **26,79** %);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011,

Vista:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Imposta Unica Comunale e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.42 del 03-11-2017 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore unico del Comune di Serracapriola, in data 27/10/2017 prot N.7607;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n.sette, n.3 astenuti (Camporeale – Di Siro – Ferrero Vincenzo P.)

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:

Fattispecie	Aliquota
<u>Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'';</u>	2,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	1,50 per mille

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) di stimare in € **121.812,01** il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 4) di stabilire in € **454.646,63** i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 4) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 202.642,00
2	SICUREZZA	€ 170.777,63
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 56.337,00
4	MANUTENZIONE VERDE	€ 24.900,00
TOTALE		€ 454.646,63

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del DELIBERA DI CONSIGLIO n.42 del 03-11-2017 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sulla home - page all'interno della cartella denominata "IUC - IMU - TASI" ;
- 7) Con la medesima votazione di cui sopra di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Cuorpo Antonio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Cuorpo Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

F.to POTENTE Antonio

Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to d'Adamo Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfredo BALDUCCI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 07-11-2017 all'albo pretorio ove rimarra' esposta per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. N° 897

Addì, 07-11-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alfredo
BALDUCCI

Diverrà esecutiva:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4[^] comma art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alfredo
BALDUCCI

E' copia conforme all'originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 07-11-2017

Il Segretario Comunale
Dott Alfredo BALDUCCI